



CONVENZIONE
PER LA COSTITUZIONE DEL GECT - GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE IMEDOC

BOZZA

Il CAL - Consiglio delle Autonomie Locali di Sardegna, la Città di Alghero con il Parco Naturale Regionale di Porto Conte, la Camera di Commercio di Sassari e la Università degli studi di Sassari ... concordano quanto segue :

- Art. 1 - Costituzione del GECT
- Art. 2 - Membri
- Art. 3 - Sede
- Art. 4 - Territori
- Art. 5 - Natura e Obiettivi
- Art. 6 - Organi del GECT
- Art. 7 - Assemblea
- Art. 8 - Presidente
- Art. 9 - Revisore dei conti
- Art. 10 - Direttore Generale - Personale
- Art. 11 - Compiti
- Art. 12 - Specifici progetti
- Art. 13 - Durata
- Art. 14 - Diritto e applicazione della Convenzione
- Art. 15 - Procedura di modifica della Convenzione
- Art. 16 - Ammissione di un nuovo membro
- Art. 17 - Recesso di un membro
- Art. 18 - Controversie
- Art. 19 - Scioglimento e responsabilità dei Membri
- Art. 20 - Disposizioni finali

La presente Convenzione e lo Statuto si applicano nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché in conformità con gli obblighi internazionali e con quelli derivanti dall'appartenenza della Francia, dell'Italia e della Spagna all'Unione Europea;

- Visti i Trattati dell'UE e quello sul Funzionamento dell'Unione Europea firmato a Lisbona nel 2009 che ha riconosciuto la necessità di attribuire attenzione alla coesione economica sociale e territoriale, ponendo le basi per la definizione di nuovi strumenti giuridici e la valorizzazione di strumenti giuridici di diritto comunitario già esistenti, in grado di potenziare la cooperazione territoriale e consentire lo sviluppo di un progetto di coesione e di cooperazione permanente a livello di autonomie locali e regioni;
- Visto il regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), con il quale è stata introdotta la possibilità di costituire gruppi europei di cooperazione transfrontaliera (GECT), quali soggetti dotati di personalità giuridica e che godono della capacità giuridica di agire in nome e per conto dei loro membri, segnatamente delle autorità regionali e locali da cui sono costituiti;
- Visto il nuovo regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013 che integra e modifica il regolamento (CE) n.1082/2006;



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI



uniss
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI



- Visti i regolamenti (CE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, del regolamento (CE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e n. 1303/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- Considerata la legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008) e in particolare gli articoli 46, 47 e 48 recanti disposizioni per l'attuazione del regolamento CE n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 161 del 14 luglio 2009);
- Considerati i legami storici e culturali e le relazioni odierne tra i popoli delle Isole delle Baleari, di Corsica e di Sardegna;
- Considerato l'accordo di cooperazione tra di essi stretto il 9 maggio 1995 (accordo IMedOc tra le tre Regioni Insulari del Mediterraneo Occidentale)

L'obiettivo del GECT IMEDOC è di massimizzare nell'ambito del Mediterraneo Occidentale il potenziale della cosiddetta "Economia blu con l'utilizzo dell'innovazione tecnologica": trasporto marittimo competitivo e sostenibile; turismo costiero e marittimo; pesca e acquacoltura; ambiente marino più sano; spazio marino più sicuro; attività di pesca sostenibile e responsabile;

- ricordata l'attenzione del GECT IMEDOC alle azioni comuni transfrontaliere nell'ambito dei programmi d'iniziativa comunitaria e ai progetti previsti dalla Programmazione UE;
- ricordata la Dichiarazione euromediterranea di Barcellona del novembre 1995 che ha profondamente rinnovato i principi della cooperazione nell'area mediterranea e, più specificamente, della cooperazione 'decentrata' assegnando alle Isole del Mediterraneo un ruolo di collegamento fra le due rive, nella prospettiva della costituzione di un futuro spazio di libero scambio euromediterraneo;
- ricordati:

il "Manifesto IMEDOC Isole del Mediterraneo Occidentale" firmato il 19 ottobre 1995 ad Ajaccio dai "rappresentanti democraticamente eletti dai cittadini delle isole Baleari, della Corsica e della Sardegna" e la "Dichiarazione comune dei Presidenti delle Isole Baleari, della Corsica e della Sardegna" firmata a Cagliari, 4 maggio 1998);

- proponendo di rafforzare gli scambi e le relazioni di cooperazione in ambiti comuni di interesse reciproco, facendo ricorso ad un quadro di cooperazione rinnovato nell'ambito dell'innovazione tecnologica e dei sistemi di sviluppo sostenibile legati al turismo, ambiente-cultura;
- auspicando, a questo proposito, una migliore concertazione sui comuni obiettivi al fine di condividere strategie la cui attuazione potrà avvalersi tanto dei programmi di cooperazione territoriale europea quanto dei fondi strutturali, fondi di ricerca e sviluppo nonché di ogni altra azione, coerente con gli scopi di rafforzamento della coesione economica e sociale dell'area, dell'applicazione dei progetti di ricerca e sviluppo che si avvalga o meno di contributo finanziario comunitario.

Art. 1

Costituzione del GECT

E' costituito il Gruppo europeo di cooperazione territoriale denominato "GECT IMEDOC", ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 e del nuovo Regolamento Gect (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013".

Art. 2

Membri

Sono membri del "GECT IMEDOC":

... .. (Francia);



il CAL - Consiglio delle Autonomie Locali di Sardegna, la Città di Alghero con il Parco Naturale Regionale di Porto Conte, la Camera di Commercio di Sassari e la Università degli studi di Sassari ... (Italia);
... .. (Spagna).

Art. 3
Sede

Il “GECT IMEDOC” ha la sede legale in Italia presso il Municipio della Città di Alghero (Sassari).

Art. 4
Territori

Il “GECT IMEDOC” svolge i suoi compiti con riferimento al territorio di competenza dei suoi membri.

Art. 5
Natura e Obiettivi

Il “GECT IMEDOC” è un organismo dotato di personalità giuridica pubblica costituito per sostenere e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i propri membri, per il rafforzamento della coesione economica e sociale e comunque senza scopo di lucro, come indicato all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1082/2006 (CE) e regolamento n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013.

Il “GECT IMEDOC” fa propri gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati nella Risoluzione delle Nazioni Unite A/RES/70/1 approvata dalla Assemblea generale dell’ONU il 25 settembre 2015 e persegue una strategia macroregionale per il Mediterraneo, in particolare Occidentale, al fine di realizzare, in coerenza con gli orientamenti e gli indirizzi dati a differenti scale territoriali: europea, nazionale e regionale e, nel quadro delle raccomandazioni specifiche per Paese, i seguenti obiettivi:

- a) rafforzare i legami economici, sociali, culturali e istituzionali tra i rispettivi Popoli ed Enti anche promuovendo la partecipazione dei Cittadini;
- b) agire a favore dei Territori e delle loro Comunità e Amministrazioni, negli àmbiti di rispettiva competenza e in una prospettiva di “rete”, accordando una attenzione particolare ai seguenti obiettivi specifici:
 - α. sostegno e interscambio delle rispettive produzioni locali,
 - transizione alla economia digitale,
 - turismo sostenibile,
 - economia e ambiente delle aree interne,
 - β. cultura, ricerca, innovazione e formazione,
 - γ. “Città e Paesi intelligenti” ovvero una urbanistica al servizio della “società civile”,
 - δ. mobilità interna ed esterna,
 - ε. tutela e valorizzazione dell’ambiente,per uno sviluppo socio economico equo e sostenibile¹;
- c) favorire la concertazione nella partecipazione comune ai programmi di cooperazione territoriale europea e agli altri programmi tematici dell’Unione europea;

¹ Si è convenuto di sospendere l’inserimento di obiettivi - pure importanti - quali l’approvvigionamento energetico e la sanità territoriale al fine di non darci un orizzonte troppo vasto, salvo l’ingresso nel Progetto cooperativo di Attori istituzionalmente interessati a tali obiettivi.



- d) rappresentare gli interessi dell'insieme dei membri del "GECT IMEDOC" presso le istituzioni comunitarie e nazionali;
- e) attuare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale negli àmbiti di cooperazione comune, che si avvalgano o meno di un contributo finanziario comunitario.

Le iniziative nel settore sanitario saranno tempestivamente e preventivamente portate a conoscenza delle strutture dei Ministeri della Salute Francese, Italiano e Spagnolo competenti nelle specifiche materie per l'esame e la valutazione delle stesse, anche ai fini della compatibilità e congruenza con le normative, i programmi e gli atti di indirizzo e coordinamento nazionali.

Art. 6 Organi del GECT

Gli organi del "GECT IMEDOC" sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore del "GECT IMEDOC" ai sensi dell'Art. 10 del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 e dalle modifiche ed integrazioni del regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013;
- d) il Revisore dei conti;
- e) il Segretariato.

Art. 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea del GECT IMEDOC è costituita da un componente nominato da ciascun membro del GECT e dal Presidente.

Ogni componente dell'Assemblea dispone di un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se sono presenti tutti i componenti. Le deliberazioni sono approvate con una votazione all'unanimità.

L'Assemblea delibera validamente solo sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Per quanto non disposto dallo Statuto, le modalità di funzionamento dell'Assemblea possono essere definite dalla stessa con proprio regolamento interno.

All'Assemblea spetta:

- 1) l'approvazione degli indirizzi per il perseguimento degli obiettivi del "GECT IMEDOC" e lo svolgimento delle attività di controllo in ordine al raggiungimento dei risultati;
- 2) la deliberazione dello scioglimento del "GECT IMEDOC";
- 3) l'ammissione di un nuovo membro
- 4) l'approvazione delle modifiche della Convenzione e dello Statuto;
- 5) l'approvazione del bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, le loro variazioni e gli altri atti contabili sono previsti dall'articolo 48 della legge della Repubblica italiana n. 88 del 2009. Con la costituzione del GECT IMEDOC non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni dei membri del GECT IMEDOC provvedono all'attuazione delle attività dello stesso GECT con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- 6) l'Assemblea si riunisce non meno di una volta all'anno;
- 7) l'Assemblea è convocata dal Presidente. Il Presidente è in ogni caso tenuto a convocare l'Assemblea qualora richiesto da almeno uno dei suoi componenti.



Art. 8

Presidente

- 1) Assume la carica di Presidente del “GECT IMEDOC” con la funzione di garante del partenariato tecnico Francia, Italia, Spagna - Regioni Corsica, Sardegna, Baleari. Il Presidente dura in carica 3 anni rinnovabile per altri 3 anni.
- 2) In caso di assenza o impedimento il Presidente del “GECT IMEDOC” è sostituito dal supplente come indicato da regolamento interno.
- 3) Il Presidente:
 - convoca e presiede l’Assemblea, stabilendone l’ordine del giorno;
 - valida, previa autorizzazione dell’ Assemblea, le convenzioni, le intese e gli accordi che non costituiscono svolgimento di attività di gestione;
 - controlla le spese sulla base dei programmi periodici approvati dall’Assemblea e prescrive l’esecuzione delle entrate del “GECT IMEDOC”;
 - presenta all’ Assemblea il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, le loro variazioni e gli altri atti contabili previsti dall’articolo 48 della legge della Repubblica italiana n. 88 del 2009;
 - propone all’ Assemblea il programma di lavoro annuale.

Art. 9

Revisore dei conti

- 1) La gestione finanziaria/economica e patrimoniale del “GECT IMEDOC” è soggetta al riscontro di un revisore dei conti, che esamina gli atti contabili, allegando una relazione, e compie, anche ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del “GECT IMEDOC” e può compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull’andamento della gestione.
- 2) L’Assemblea del “GECT IMEDOC” nomina il Revisore dei conti. Ciascuno dei membri del “GECT IMEDOC” incarica il Presidente di designare un revisore dei conti scegliendolo tra gli iscritti al Registro dei revisori legali dei conti.

Art. 10

Direttore Generale e Personale

- 1) Il “GECT IMEDOC” nomina il Direttore Generale e può assumere, con oneri a proprio carico, personale nei limiti e secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione. Il “GECT IMEDOC” può avvalersi di personale messo a disposizione dei membri nel rispetto delle rispettive normative vigenti. La carica del Direttore Generale dura 3 anni rinnovabile per altri 3 anni.
- 2) Il Direttore Generale rappresenta il GECT IMEDOC e agisce per conto del GECT IMEDOC come previsto dall’art.10, paragrafo 1, lettera b del Regolamento CE 1082/2006.
- 3) Il Direttore Generale è responsabile del personale e stipula i contratti e gestisce i progetti del GECT IMEDOC.
- 4) Il Direttore Generale partecipa ai lavori dell’Assemblea in sinergia con il Presidente.

Art. 11

Segretariato

Per le funzioni di preparare, sostenere, monitorare, facilitare e promuovere il lavoro del GECT IMEDOC e assicurare la loro continuità oltre le successive presidenze, è costituito il Segretariato. L’incarico del Segretariato dura cinque anni, rinnovabili. Per il primo quinquennio di lavoro del GECT IMEDOC il Segretariato è affidato all’ISPRON - Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo, il quale ha promosso e sostenuto tutto il percorso istituzionale di costituzione del GECT IMEDOC.



Art. 12 Compiti

Per raggiungere i propri obiettivi, il “GECT IMEDOC” attua i seguenti compiti, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1082/2006 e delle modifiche apportate dal regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013:

- definizione e attuazione di progetti di cooperazione territoriale negli ambiti di competenza dei membri nei settori di comune interesse, con o senza il contributo finanziario comunitario;
- promozione degli interessi del “GECT IMEDOC” presso istituzioni statali, comunitarie ed internazionali nell’ambito della cooperazione territoriale, nei limiti e nelle forme previste dalla normativa vigente;
- adesione a organismi, associazioni e reti conformi agli obiettivi di cooperazione territoriale del “GECT IMEDOC” nel rispetto del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno degli Stati dei suoi membri (FRANCIA - ITALIA - SPAGNA);
- gestione di programmi operativi nell’ambito della cooperazione territoriale europea, nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto dell’Unione europea, dal diritto interno che lo disciplina e dal diritto interno di ciascuno degli Stati dei suoi membri;
- avvio di ogni altra azione di “Ricerca e Innovazione Tecnologica” e di “Prevenzione integrata nelle aree Montagnose” (come programmato nella "Agenda per le regioni montane dell'UE", prevista nella Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2016 sulla politica di coesione nelle regioni montane dell'UE (2015/2279(INI)) che possa contribuire al raggiungimento dei suoi obiettivi di cooperazione territoriale per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, del diritto interno che lo disciplina e del diritto interno di ciascuno degli Stati dei suoi membri.

Il “GECT IMEDOC” agisce nel quadro delle strategie comunitarie attuali (2021-2027) e future a Bruxelles presso le Istituzioni Comunitarie e in particolare presso le Rappresentanze Permanenti Francese, Italiana e Spagnola.

Fermi restando i compiti delineati al comma 1, i membri del “GECT IMEDOC” possono decidere all’unanimità di demandare a uno dei membri l’esecuzione dei compiti del GECT.

Art. 13

Specifici competenze e progetti

Negli ambiti di cooperazione indicati, *supra*, all’articolo 5, per lo svolgimento dei compiti indicati, *supra*, all’articolo 12 e ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a) del regolamento (CE) n.1082/2006 e delle modifiche ed integrazioni del regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013 la programmazione e progettazione del GECT IMEDOC,

1) poggia sui pilastri:

- a. della **partecipazione** delle Comunità locali alla progettazione e alla programmazione del proprio sviluppo socio-economico equo e sostenibile
- b. della tutela dell’**ambiente**,
- c. della tutela e valorizzazione del **patrimonio culturale** (cultura identitaria),
- d. della promozione delle **attività economiche** con particolare attenzione a quelle connesse ai **saperi locali**,
- e. della promozione della **ricerca scientifica** e della **didattica**;

2) produce e realizza progetti che saranno individuati dalla Assemblea con previsione triennale e possibilità di aggiornamenti annuali.



Art. 14 Durata

Il “GECT IMEDOC” ha una durata indeterminata. E’ fatto salvo l’esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più membri secondo quanto previsto dall’articolo 17.

Art. 15 Diritto e applicazione della Convenzione

Il GECT IMEDOC verrà amministrato secondo quanto previsto dal diritto dell’Unione Europea regolamento (CE) n.1082/2006 integrato e modificato dal regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013.

In accordo con quanto disposto nell’art.8 par.2, lettera g) del regolamento (CE) n.1082/2006, la legislazione applicabile per l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dello Statuto in cui operano gli organi del GECT IMedOc è quella italiana .

Come stabilito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1082/2006(CE) ed integrazione del regolamento n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013, il controllo sulla gestione e il corretto utilizzo da parte del “GECT IMEDOC” dei fondi pubblici è svolto dalle autorità pubbliche competenti.

Il personale del GECT IMEDOC viene assunto con selezione pubblica ed in particolare :

- COMANDO DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI;
- SELEZIONE PUBBLICA CON PROVE SCRITTE E ORALI;
- TRASFERIMENTO DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
- SELEZIONE DI PROFESSIONISTI IN BASE A CURRICULA ED ESAMI SCRITTO E/O ORALE.

In riferimento alla normativa Italiana art 48 della legge n° 88 del 2009 , dalla costituzione del GECT IMEDOC non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni dei membri del GECT IMEDOC provvedono all’attuazione dello stesso GECT con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il GECT IMEDOC funziona per singolo progetto dal punto di vista finanziario. I membri del Amministrazioni dei membri del GECT IMEDOC provvedono all’attuazione dello stesso GECT non hanno previsto risorse finanziarie per lo stesso GECT.

Qualora i membri del GECT decidessero di assegnare funzioni di programmazione e progettazione comunitaria, dovranno fornire le risorse finanziarie per la gestione di queste funzioni.

Il GECT IMEDOC sviluppa le proprie attività ad obiettivo nell’ambito di ciascun progetto e soprattutto nell’ambito della progettazione comunitaria.

In riferimento all’art.2 lettera k) del regolamento 1082/2006 il GECT IMEDOC per la gestione di PROGETTI E PROGRAMMI COMUNITARI applica le norme della programmazione comunitaria 2014-2020 e future dell’UNIONE EUROPEA in relazione al personale incaricato ed ai limiti finanziari prescritti in materia, in considerazione del fatto che ciascun PROGRAMMA COMUNITARIO pone delle regole differenziate con modalita’ specifiche di applicabilità delle norme di utilizzo del personale.

In riferimento all’art. 2 lettera K) del regolamento 1082/2006 il GECT IMEDOC per la gestione di PROGETTI E PROGRAMMI NAZIONALI (ITALIANI) applica le norme di assunzione della Pubblica Amministrazione Italiana come da articolo 97 della Costituzione, il quale stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Il principio è ribadito nel decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed, in particolare, nell’articolo 35, ove è previsto che l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno.

Le procedure di reclutamento saranno conformi ai principi di adeguata pubblicità ed imparzialità della selezione, con adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti.



Il PRESIDENTE e il DIRETTORE del GECT IMEDOC sono nominati dai componenti della Assemblea indicati dai membri del GECT.

Art. 16

Procedura di modifica della Convenzione

Le modifiche della Convenzione sono approvate all'unanimità dalla Assemblea del "GECT IMEDOC". Qualsiasi modifica sostanziale della Convenzione è approvata con la procedura prevista per la sua prima sottoscrizione e per l'istituzione del "GECT IMEDOC" dall'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n. 1082/2006 e dalle modifiche ed integrazioni del regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013.

Art. 17

Ammissione di un nuovo membro

La Assemblea decide all'unanimità sull'ammissione di nuovi membri nel "GECT IMEDOC", appartenenti alle categorie individuate dall'articolo 3 del regolamento CE n. 1082/2006 e dalle modifiche ed integrazioni del regolamento (CE) n° 1302/2013 del 17 dicembre 2013.

La richiesta di ammissione quale nuovo membro è presentata al Presidente del "GECT IMEDOC" a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro strumento equiparabile.

L'ammissione di un nuovo membro non comporta la modifica della Convenzione e dello Statuto del "GECT IMEDOC". Il GECT IMEDOC valida un allegato allo statuto e alla convenzione che certifica l'inclusione di un nuovo membro.

Art. 18

Recesso di un membro

Salvo il caso in cui il recesso di un membro prefiguri le condizioni per lo scioglimento del "GECT IMEDOC", nel qual caso si applica quanto previsto dall'articolo 14, ciascun membro ha facoltà di recedere comunicando preavviso al Presidente del "GECT IMEDOC", a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro strumento idoneo, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario in corso.

I membri che hanno esercitato il recesso dal "GECT IMEDOC" sono responsabili delle azioni derivanti da attività del "GECT IMEDOC" realizzate quando ne erano membri, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1082/2006.

Il membro che recede è tenuto a ripianare i debiti riguardanti i propri impegni finanziari precedenti, all'interno del finanziamento del "GECT IMEDOC" stesso.

Il recesso di un membro comporta la modifica della Convenzione e dello Statuto.

Il membro dimissionario rimane vincolato in relazione agli obblighi derivanti dalle attività svolte dal GECT IMEDOC durante la sua permanenza, qualunque sia l'organo che abbia prodotto tali obblighi a carico del GECT.

Art. 19

Controversie

Le controversie risultanti dall'applicazione della presente Convenzione sono decise dagli organi giurisdizionali dello Stato membro ove ha sede il "GECT IMEDOC" (Italia - Alghero).

Art. 20

Scioglimento e responsabilità dei Membri

Lo scioglimento del "GECT IMEDOC" è deliberato all'unanimità dalla Assemblea.



A seguito dello scioglimento, ai fini della liquidazione si applica la legislazione dello Stato in cui ha sede il "GECT IMEDOC" ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1082/2006 (CE) n° e del regolamento 1302/2013 del 17 dicembre 2013.

Gli avanzi della gestione risultanti dalla liquidazione sono ripartiti tra i membri proporzionalmente alle quote di finanziamento annuale.

Qualora le attività del GECT IMEDOC siano insufficienti a coprire eventuali passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura.

Nel GECT IMEDOC non esistono quote di contributo finanziario da parte di ciascuna Regione (Baleari, Corsica e Sardegna) e pertanto i membri sono responsabili della totalità di eventuali passività.

I membri del GECT IMEDOC si assumono la responsabilità dopo la cessazione della loro qualità di membro del GECT IMEDOC degli obblighi derivanti dalle attività svolte dal GECT IMEDOC nel periodo in cui erano membri.

I membri del GECT IMEDOC riconoscono reciprocamente il controllo finanziario dei fondi (dei progetti gestiti a livello nazionale e/o comunitario) e fondi pubblici eventuali al Direttore del GECT IMEDOC.

Art. 21

Disposizioni finali

- 1) La presente Convenzione e lo Statuto sono redatti nelle lingue francese, italiana e spagnola. Saranno prodotte copie della Convenzione e dello Statuto nelle lingue baleare, corsa e sarda.
- 2) I testi che fanno egualmente fede sono in francese, italiano e spagnolo e sono oggetto di stipula in forma pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, dell'articolo 46, comma 4, della legge della Repubblica italiana del 7 luglio 2009, n. 88.
- 3) Lo Statuto del GECT IMEDOC viene adottato, sulla base e conformemente alla presente convenzione, dai membri CAL - Consiglio delle Autonomie Locali di Sardegna, Città di Alghero con il Parco Naturale Regionale di Porto Conte, Camera di Commercio di Sassari e Università degli studi di Sassari, ... che deliberano all'unanimità.
- 4) Il GECT IMEDOC promuove e sostiene la collaborazione di altri Paesi non appartenenti alla Unione Europea e con essa confinanti attraverso il Mediterraneo Occidentale.
- 5) La presente Convenzione è sottoscritta in francese, italiano e spagnolo. Ogni membro ne conserva due copie.

Sottoscritto in il